

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Massimiliano Robbiani  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 27 aprile 2016 n. 68.16 Operato dell'ARP (Autorità regionale di protezione)

Signor deputato,

prendiamo posizione circa i contenuti e i quesiti da Lei posti nella suddetta interrogazione premettendo che l'obbligo di discrezione e di segreto in materia di protezione del minore e dell'adulto imposto alle Autorità dalla legge (art. 451 cpv. 1 prima frase CC), in assenza di interessi preponderanti che permettono di venire meno a tale obbligo (art. 451 cpv. 1 seconda frase CC), non consente al Consiglio di Stato di entrare nel merito del caso specifico, anche considerato il principio della separazione dei poteri. Ciò anche se nel caso che lei cita la madre ha scelto di prendere posizione pubblicamente in un'intervista rilasciata a un quotidiano rendendosi riconoscibile con l'indicazione della propria identità. L'Autorità è tuttavia tenuta al rigoroso rispetto del principio sopra menzionato a salvaguardia dell'interesse del minore interessato.

In relazione alle lamentele rivolte da cittadini all'operato delle Autorità regionali di protezione (ARP) abbiamo chiesto alla Camera di protezione – che funge da Autorità di ricorso e alla quale compete pure la vigilanza – di fornirci i dati sul numero di reclami per rapporto alle decisioni emesse dalle ARP, come pure sul numero di decisioni a sfavore delle Autorità di prima sede, rispettivamente a sfavore della Camera di protezione nell'ambito di successivi ricorsi al Tribunale federale.

Dai dati forniti risulta che le sedici ARP operative nel nostro Cantone emettono, nel loro complesso, più di 8'000 decisioni all'anno. Tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 (i primi tre anni di operatività) le ARP hanno emesso più di 24'000 decisioni. Nel medesimo periodo sono stati introdotti alla Camera di protezione complessivamente 652 reclami, 148 dei quali sono stati accolti o parzialmente accolti dalla Camera di protezione, ossia: nel 2013 sono stati introdotti 208 reclami (50 accolti/parzialmente accolti nel medesimo anno); nel 2014, 218 reclami (54 accolti/parzialmente accolti nel medesimo anno); nel 2015, 226 reclami (44 accolti/parzialmente accolti nel medesimo anno).

Si può dunque ritenere che il grado di ricorso alle Autorità superiori contro le decisioni delle ARP si attesta al 2.7%, mentre quello di modifica delle decisioni da parte della Camera di protezione è dello 0.6%. Questi dati percentuali non si scostano da quelli di altre Autorità del Cantone, segnatamente quelle del settore civile. È opportuno anche evidenziare che dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016 il Tribunale federale si è pronunciato su 34 ricorsi contro altrettante decisioni della Camera di protezione, accogliendone parzialmente 1 e respingendone 33. Ciò a conferma anche della validità della verifica operata dalla Camera di protezione sulle decisioni delle ARP.

Quanto sopra detto permette di concludere che l'operato delle ARP merita rispetto. Nonostante la crescente complessità dei casi - riconosciuta anche da Lei nella sua interrogazione - e la

carezza di risorse umane (già evidenziata dal Governo nel messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014 e dal rapporto della Camera di protezione ad esso annesso) l'operato delle ARP è sostanzialmente accettato dalla grande maggioranza degli interessati dalle misure di protezione. Mediante i correttivi strutturali oggetto del menzionato messaggio, attualmente all'esame del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato auspica di migliorare ulteriormente la qualità e l'efficacia degli interventi delle Autorità di protezione.

La Camera di protezione segnala comunque, in taluni casi che interessano i minori, una crescente litigiosità tra i genitori, con coinvolgimento strumentale dei figli. Le modalità di conduzione delle istruttorie, devono permettere di evidenziare tali strumentalizzazioni e di porvi rimedio nell'interesse prioritario dei minori.

Fatte queste premesse, alle sue puntuali domande rispondiamo nel modo seguente.

**1. All'ARP è presente uno psicologo o un esperto per poter meglio gestire i minori? Se sì, sono presenti in tutte le strutture del Cantone?**

Le norme cantonali attualmente in vigore (LPMA e ROPMA) prescrivono che sono eleggibili in qualità di membro permanente delle ARP l'assistente sociale o l'educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Cantone Ticino, il medico, lo psicologo, lo psicoterapeuta, l'infermiere o il logopedista. In base a dette norme lo psicologo non è di conseguenza obbligatoriamente presente nelle ARP (cfr. art. 5 cpv. 1 ROPMA). Tutte le ARP dispongono tuttavia di una persona con formazione o esperienza specifica nella gestione dei minori. In ogni caso, quando sono in presenza di problematiche relative ai minori, le ARP operano pure con il supporto dei competenti servizi dello Stato (Ufficio dell'aiuto e della protezione, Servizio medico psicologico), che dispongono di personale qualificato con formazione psicologica. Gli operatori degli istituti di accoglienza dei minori riconosciuti dallo Stato non sono di regola psicologi. Qualora un minore ospitato necessiti di un supporto psicologico si può far capo ai servizi dello Stato summenzionati o a professionisti privati su iniziativa dei genitori o delle ARP.

**2. Quanti reclami all'anno vengono segnalati da parte di quei cittadini che hanno avuto a che fare con le ARP?**

Nella premessa abbiamo indicato il numero dei reclami presentati dalle persone interessate dalle misure o legittimate a ricorrere.

**3. Cosa viene di regola contestato all'ARP?**

Vista la molteplicità degli argomenti sollevati nei reclami, spesso non pertinenti con le motivazioni delle misure e quindi irricevibili, non è possibile indicare una "regola" o una ricorrenza argomentativa, che dir si voglia.

**4. Chi gestisce i reclami e come ci si comporta per risolvere i casi.**

I reclami sono trattati dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello, che decide collegialmente o a giudice unico, secondo le regole stabilite dall'art. 48 lett. f delle Legge organica giudiziaria (LOG).

La procedura, ossia il comportamento della Camera nell'evasione dei casi, è fissata dalle norme di procedura contenute nel Codice civile (art. 450, 450 a-g CC) e nella Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) e relativo Regolamento di applicazione (ROPMA). In via sussidiaria la Camera di protezione applica inoltre le norme delle

Legge di procedura per la cause amministrative (LPAm), in particolare le norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, le disposizioni del diritto processuale civile (CPC, cfr. art. 450f CC).

#### **5. Quanti reclami sono stati segnalati nel 2015?**

Come già evidenziato nella premessa, nel 2015 sono stati introdotti alla Camera di protezione 226 reclami. Nel medesimo anno la Camera ha emanato 44 decisioni di accoglimento totale o parziale dei reclami, mentre il Tribunale federale ha evaso 10 ricorsi contro altrettante decisioni della Camera di protezione, respingendoli tutti.

#### **6. Visto che l'interesse del bambino è sempre prioritario, come dice Franco Lardelli (presidente della Camera di protezione) allora come mai ci si lamenta spesso e volentieri per come vengono trattati, o meglio non capiti i minori?**

Le decisioni prese dalle Autorità in questo settore incidono inevitabilmente sui sentimenti delle persone coinvolte. Da ciò la delicatezza e le difficoltà dell'intervento, segnatamente quando si rende necessario salvaguardare il bene del minore con misure incisive quali la privazione dell'autorità parentale o della facoltà di determinare il luogo di residenza del figlio, con conseguente rischio accresciuto di esposizione alle critiche. Nella grande maggioranza dei casi le lamentele non portano tanto sui "minori non capiti", quanto piuttosto sui desideri dei genitori non soddisfatti dalle decisioni dell'Autorità. L'interesse del minore è tuttavia sicuramente prioritario rispetto ai desideri dell'uno o dell'altro genitore, quando tali desideri sono in conflitto con il bene stesso del figlio.

#### **7. Il minore viene sentito prima di prendere determinate decisioni? Come e chi detta queste regole?**

Quando vi è la necessità di salvaguardare urgentemente il bene del minore, l'ARP procede mediante decisione supercautelare adottata senza sentire i genitori e il figlio. Nel seguito l'ARP procede alle audizioni che le permetteranno di definire le misure di protezione in via cautelare e nel merito. Il minore viene di regola sentito per le questioni importanti che lo concernono a partire dal compimento dei sei anni, tenuto conto comunque del suo grado di maturità.

Le regole per procedere nell'urgenza in via supercautelare inaudita parte e poi in via cautelare e nel merito, previa audizione delle parti interessate, sono dettate in primo luogo dal Codice civile (art. 445 CC) e poi anche dalle leggi di procedura già menzionate. I limiti d'età per l'audizione dei minori sono definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

#### **8. Anno dopo anno l'ARP è sempre più tristemente sollecitata da casi non certo facili. Allo stato attuale è in grado di far fronte a questi continui solleciti d'interventi? Il personale è sufficiente e qualificato?**

Nel messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014 (pag. 10) avevamo già rilevato che la necessità di destinare maggiori risorse alle Autorità di protezione è stata sottolineata nei vari rapporti stilati sul tema negli ultimi anni (si vedano, in particolare, il rapporto Affolter del 25 giugno 2008 e il rapporto della Camera di protezione del 16 settembre 2014). Ribadiamo che vi è senz'altro l'esigenza di rafforzare le strutture e l'organizzazione delle autorità chiamate ad applicare il diritto della protezione del minore e dell'adulto, con uno sforzo maggiore del Cantone e dei Comuni teso anche a migliorare ulteriormente la qualità degli interventi di autorità e operatori.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Camera di protezione del Tribunale d'appello (franco.lardelli@ti.ch)